



Comune di Pontremoli

Provincia di Massa - Carrara

CONVENZIONE CON _____ PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI “LUNEZIA”, “LEONELLO –NENE- ROMITI” E RELATIVI CAMPI SUSSIDIARI

Articolo 1 Oggetto della convenzione.

Il Comune di Pontremoli affida, ai sensi della L.R. 01.03.2005 e dall'art.4 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con Delibera del C.C. n. 4 del 27.02.2009, a _____, d'ora in avanti indicata come “concessionario” avente sede in _____ la gestione dei campi sportivi comunali “Lunezia”, “Leonello –Nene- Romiti” e relativi campi sussidiari.

Non rientrano nell’oggetto della presente convenzione i locali dell’impianto Lunezia adibiti a falegnameria comunale

Articolo 2 Durata della convenzione.

La convenzione ha durata di anni uno a partire dalla data della stipula e può essere rinnovata per un altro anno qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente.

Articolo 3 Contributo.

Il Comune per l’attività di promozione sportiva verso i bambini, i giovani, gli anziani, i disabili, individuata nello specifico piano di attività, mette a disposizione del concessionario un contributo a base annua di Euro _____.

L'erogazione della cifra di cui sopra, subordinata alla stretta osservanza della presente convenzione, avverrà nel seguente modo:

€ _____ alla stipula della convenzione e previa presentazione del programma di attività sportiva di cui all’art. 5 della presente Convenzione;

€ _____ entro il 30 aprile 2013

€ _____ al termine del periodo di gestione previa rendicontazione finale della stessa

Il concessionario presenterà all’Amministrazione Comunale la relazione sull’attività svolta contenente il rendiconto della gestione, comprensivo di tutte le spese e le entrate percepite a qualsiasi titolo nella gestione degli impianti oggetto della concessione.

Il concessionario dovrà tendenzialmente mantenere l’assetto delle attività, dei calendari e dei servizi svolti negli anni precedenti.

Articolo 4 Gestione delle strutture sportive.

Il Comune affida al concessionario la gestione dei campi sportivi comunali “Lunezia”, “Leonello –Nene- Romiti” e relativi campi sussidiari di cui all'art. 1, nonché le attrezzature di pertinenza dei medesimi, come risulta da apposito inventario di consegna allegato al presente atto.

Le parti si danno reciprocamente atto che gli impianti hanno in corso di ottenimento il rilascio dell'autorizzazione in ordine all'agibilità da parte della competente Commissione Comunale per il Pubblico Spettacolo e che il Comune adotterà i necessari atti nelle more di conclusione del procedimento amministrativo. I relativi oneri per gli interventi necessari sono a carico del Comune.

Articolo 5. Utilizzo degli impianti.

1. Il concessionario potrà usufruire, gratuitamente degli impianti oggetto della convenzione, a condizione che gli stessi non siano utilizzati dal Comune il quale potrà utilizzarne gratuitamente per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni che riterrà opportuno organizzare anche in collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio e con gli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali. Tale utilizzo dovrà essere preceduto da un preavviso e dovrà comunque tener conto delle prioritarie esigenze del Concessionario.
2. Il concessionario, nella predisposizione del programma di attività sportiva, d'intesa con il Comune, organizza l'uso degli impianti garantendo prioritariamente l'utilizzo dei medesimi alle associazioni sportive locali, gruppi, persone con particolare riferimento alle attività sportive giovanili, per anziani e per le persone diversamente abili, assicurando se necessario le utenze (riscaldamento, docce calde ecc.).
3. A tal fine, il concessionario presenta all'Amministrazione Comunale il calendario delle attività con il relativo piano di gestione per l'anno successivo che dovrà essere concordato e approvato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 6. Obblighi del Concessionario nella gestione degli impianti.

1. Il concessionario è tenuto ad usare la massima cura e diligenza nell'uso degli impianti sportivi, assicurandosi che i medesimi, le loro pertinenze (spogliatoi, servizi, accessori ecc.), nonché le attrezzature di corredo non siano danneggiati o manomessi, restando pienamente responsabile verso il Comune per qualsiasi danno possa essere arrecato agli impianti e alle attrezzature sopra indicate per l'uso derivante dalla gestione.
2. Il concessionario deve in particolare:
 - a) gestire l'impianto conformemente al progetto di gestione ed alla presente convenzione, in conformità con le indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - b) garantire l'utilizzo dell'impianto a tutti i cittadini, compatibilmente con la capacità di ricezione dello stesso;
 - c) garantire l'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ad associazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni che ne facciano richiesta;
 - d) presentare entro il mese di settembre il calendario dettagliato delle attività e gli orari di utilizzo degli impianti;
 - e) non operare alcuna subconcessione, totale o parziale, della gestione a favore di terzi;
 - f) osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di leggi in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto;
 - g) provvedere all'apertura, alla chiusura e alla custodia degli impianti di cui all'art. 1. per tutto l'orario di utilizzo dei medesimi intendendosi per custodia la presenza, all'interno

dei suddetti impianti, di personale del concessionario che garantisca la sorveglianza e l'effettivo utilizzo degli stessi da parte degli utenti fruitori dei servizi facendosi carico dei relativi oneri;

- h) garantire che le attrezzature siano adeguatamente riposte dopo il loro utilizzo e comunque al termine della giornata;
- i) provvedere alla pulizia ordinaria giornaliera di tutti gli impianti annessi e compresi bagni, docce, WC, spogliatoi, corridoi, ecc.;
- j) provvedere alla detenzione e gestione delle attrezzature di proprietà comunale presenti negli impianti descritti ed elencati nell'inventario di consegna, rimanendo responsabile di eventuali danneggiamenti, manomissioni e furti che dovessero accadere nel periodo della gestione oggetto della convenzione;
- k) provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti, così come definita dall'art 1609 del codice civile, sulla base di un piano annuale concordato con il Comune. Per manutenzione ordinaria si intendono anche tutte le attività necessarie per il mantenimento dei campi sportivi concessi e nello specifico il mantenimento del manto erboso, le concimazioni preinvernali, i trattamenti per i vermi, la rullatura dopo ogni partita e la manutenzione degli impianti;
- l) segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le necessità di lavori di manutenzione straordinaria. Nel caso in cui si renda necessario compiere interventi di manutenzione straordinaria, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospendere le attività sportive per il tempo necessario alla realizzazione delle stesse senza che il concessionario possa accampare pretese di risarcimento per il periodo di inutilizzo delle strutture oggetto della manutenzione;
- m) è fatto divieto al gestore di compiere opere di manutenzione straordinaria o migliorie strutturali, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- n) comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi del personale di custodia che detiene le chiavi degli impianti e provvede all'apertura e alla chiusura dei medesimi.

Articolo 7 Accesso agli impianti

1. L'accesso è garantito dal Concessionario ed è riservato, in via prioritaria, a società ed associazioni sportive con sede legale nel territorio comunale e regolarmente iscritte a Federazioni del settore di loro competenza, tenuto conto, se necessario, del numero di atleti iscritti e favorendo i soggetti che svolgono attività sportiva nel settore giovanile e diversamente abili e successivamente alle altre tipologie di società e associazioni sportive del territorio.
2. I soggetti di cui sopra, interessati all'utilizzo dell'impianto, devono farne richiesta in forma scritta al gestore e quest'ultimo provvederà alle assegnazioni degli spazi.
3. L'Amministrazione Comunale può determinare una riserva sugli spazi sportivi disponibili, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni proprie o da essa patrocinate.
4. La fruizione degli impianti da parte dei singoli cittadini sarà garantito secondo le disponibilità del momento.

Articolo 8 Sorveglianza e custodia

1. Il concessionario ha l'onere di controllare gli accessi e vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto, di tutte le pertinenze e del materiale in dotazione ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento pregiudizievole per il buon mantenimento della struttura o per lo svolgimento delle attività, informandone tempestivamente l'Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario garantisce altresì il rispetto delle norme disciplinanti le singole attività e

delle norme in materia di igiene ed ordine pubblico ad esclusione delle attività ufficiali delle Società che sono tenute all'ordine pubblico dalle rispettive Federazioni .

3. Ogni onere relativo alla sorveglianza ed alla custodia è a carico del concessionario, che risponde delle eventuali omissioni

Articolo 9 Responsabilità.

1. Il concessionario, in virtù della presente convenzione, assume ogni e qualsiasi responsabilità che possa derivare a causa o in dipendenza dell'uso degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione.
2. Il concessionario cura, sotto la propria responsabilità, che tutto il personale da esso incaricato per qualsivoglia mansione sia assicurato contro gli infortuni, liberando dall'obbligo il Comune.
3. Il concessionario provvede alla contrazione di idonea polizza di assicurazione per gli eventuali danni all'impianto o alle pertinenze di esso nonché polizza di assicurazione relativa al rischio di responsabilità civile per danni al Comune o a terzi relativamente a persone e cose.
4. Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale alla stipula della convenzione.
5. Il Concessionario si impegna, sotto la propria responsabilità, a richiedere tutte le necessarie coperture assicurative a terzi che, a vario titolo, utilizzeranno gli impianti.

Articolo 10 Utenze.

Rimangono a carico del Comune le spese relative alle utenze (energia elettrica, gas) nonché la manutenzione tecnica degli impianti dei servizi termici, idraulici, elettrici.

La società concessionaria s'impegna ad una rigorosa gestione delle utenze, finalizzata ad ottenere un risparmio rispetto ai consumi della stagione 2011. Eventuali risparmi accertati, a parità di condizioni, andranno a beneficio delle parti contraenti nella misura dell'80% al concessionario e del 20% al Comune. Nel caso in cui i consumi delle utenze (energia elettrica, gas) risultassero superiori ai consumi medi degli ultimi anni (€ 21.000,00) il maggiore costo dovrà essere rimborsato al Comune dalla Società concessionaria.

Articolo 11 Pulizia

Il gestore garantisce la pulizia, l'ordine ed il decoro dei locali e delle pertinenze dell'impianto, sostenendo i costi del materiale e del personale utilizzato.

Articolo 12 Tariffe

1. L'uso dei campi da parte delle squadre richiedenti, siano esse amatoriali, e/o società sportive è subordinato al pagamento anticipato delle tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale, concordate con il gestore, che devono essere esposte in un luogo ben visibile al pubblico, all'interno della struttura.
2. Tale quota è comprensiva di ogni e qualsiasi spesa (spogliatoio, campo di gioco segnato, personale e quanto altro necessario allo svolgimento della partita o allenamento).
3. Il pagamento delle tariffe da parte delle Società al gestore è comprensivo di n. due manifestazioni in notturna allo Stadio Lunezia. Per ogni ulteriore manifestazione oltre le due citate il costo per l'utilizzo dell'impianto in notturna viene stabilito fin d'ora in € 70,00 a manifestazione.
4. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'utilizzo dei suddetti impianti sono

introitate dal concessionario che trasmetterà al Comune la relativa rendicontazione comprensiva dell'elenco delle società, delle associazioni e delle persone fisiche che hanno richiesto e utilizzato gli impianti medesimi.

Articolo 13 Controlli

Il Comune vigilerà sull'esercizio della concessione nonché sull'osservanza di quanto stabilito nella presente convenzione.

Articolo 14 - Revoca dell'affido in gestione

1. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri gravi inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla convenzione, è tenuta a diffidare in forma scritta il gestore dal protrarre il comportamento lesivo.
2. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca della gestione.
3. La gestione potrà essere revocata unilateralmente dall'Amministrazione Comunale senza nessun onere a carico dell'Amministrazione stessa a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, nel caso in cui gli impianti stessi possano essere affidati nell'ambito di una procedura per la trasformazione in sintetico del campo di gioco (anche se di una singola struttura) con accesso a finanziamenti agevolati pubblici o privati, i cui tempi non siano compatibili con la gestione in essere.

Articolo 15 Oneri relativi al personale.

Il Concessionario assume ogni responsabilità relativa ai rapporti giuridici ed economici eventualmente instaurati nei confronti del personale da adibire alla gestione degli impianti.

Articolo 16 Disposizioni generali.

Il concessionario dichiara di riconoscere espressamente che tutte le clausole contenute nei seguenti articoli:

Art. 2 Durata della convenzione.

Art. 5. Utilizzo degli impianti.

Art. 6. Obblighi del Concessionario nella gestione degli impianti.

Art. 7 Accesso agli impianti

Art. 8 Sorveglianza e custodia

Art. 9 Responsabilità.

Art. 11 Pulizia

Art. 12 Tariffe

Art. 14 - Revoca dell'affido in gestione

Art. 15 Oneri relativi al personale.

Art. 16 Disposizioni generali.

sottoscritte sono essenziali e che la mancata esatta osservanza anche di una sola di esse, produrrà l'automatica risoluzione della presente convenzione.

Articolo 17 Domiciliazione.

Ai fini di tutto quanto occorrente e/o conseguente al rapporto concessorio regolato dal presente atto, il Comune deve intendersi come per legge domiciliato presso il Palazzo Comunale - Piazza della Repubblica – Pontremoli (MS), il concessionario elegge domicilio nel complesso immobiliare oggetto di concessione Via Veterani dello Sport Pontremoli (MS)

Articolo 18 Spese.

Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico dell'affidatario, che se le assume.

Articolo 19 Norma finale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme dell'originario bando di gara, del regolamento comunale e delle leggi vigenti in materia.

Data e firma

Le parti dichiarano di approvare specificatamente ai sensi degli artt 1341 – 1342 del Codice Civile e seguenti clausole:

Articolo 6. Obblighi del Concessionario nella gestione degli impianti.

Articolo 8 Sorveglianza e custodia

Articolo 14 - Revoca dell'affido in gestione

Articolo 15 Oneri relativi al personale.

Data e firma